

Le agevolazioni fiscali per le Onlus (deducibili/detraibili)

PERSONE FISICHE

La legge (80/05) dispone a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):

Art. 14 "Le liberalità in denaro (...) erogate da persone fisiche (...) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (...) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui"

In alternativa

Essi possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari alle seguenti percentuali delle erogazioni liberali in denaro effettuato a favore delle ONLUS per un importo non superiore a € 2.065,83:

- 19% per l'**anno 2012** (unico/730 2013 anno d'imposta 2012) per le donazioni effettuate nell'anno solare 2012
- 24% per l'**anno 2013** (unico/730 2014 anno d'imposta 2013) per le donazioni effettuate nell'anno solare 2013
- 26% per l'**anno 2014** (unico/730 2015 anno d'imposta 2014) per le donazioni effettuate nell'anno solare 2014

Per le donazioni effettuate nell'**anno 2015** (Unico/730 2016 anno d'imposta 2015) l'importo massimo, che per le precedenti annualità era fissato a 2.065,83, è stato portato a **30.000,00 Euro sempre con il limite della percentuale del 26%**

AZIENDE E SOGGETTI IRES

Ecco cosa recita la legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES:

Art. 14

"Le liberalità in denaro (...) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (...) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui"

In alternativa

per i titolari di reddito s'impresa, "resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 100, comma 2, lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)",

Le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro (fino all'anno 2014 compreso) e di Euro 30.000,00 a partire dall'anno 2015 possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni

superiori ai 2.065,83 euro (fino all'anno 2014) e ad Euro 30.000,00 a partire dal 2015 possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.

oooo

Il donatore può liberamente ed alternativamente scegliere, per le donazioni effettuate all'Associazione Mani Tese Onlus, se avvalersi del regime di deducibilità o di detraibilità in base alla sua convenienza fiscale. Una corretta scelta da parte del donatore di come allocare la donazione nel regime di deducibilità oppure di detraibilità presuppone l'analisi della posizione reddituale del donatore stesso.

oooo

L'Associazione Mani Tese Onlus, nell'ambito della sua area di raccolta fondi, è a disposizione dei donatori per maggiori informazioni sulle modalità di effettuazione delle donazioni e sul regime delle donazioni stesse. Si ricorda che il requisito fondamentale per godere del beneficio fiscale da parte del donatore è che la donazione sia effettuata tramite bonifico, bollettino postale, carta di credito, bancomat ed assegno non trasferibile.

oooo

L' Associazione Mani Tese Onlus, in ogni caso, qualunque sia la scelta effettuata dai donatori, consente ai donatori stessi di scegliere il regime fiscale per loro più conveniente, potendo optare tra la deducibilità dal reddito e la detraibilità dell'imposta.

Tale alternativa è possibile in quanto l'Associazione Mani Tese Onlus redige scritture contabili

i cronologiche , complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione. Redige inoltre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito bilancio rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) in conformità di quanto indicato dalla Legge 80/2005 e dalla C.M. 39/E del 19-8-2005.

Per tale specifico aspetto, maggiori informazioni possono essere reperite rivolgendosi a www.studioriccinonprofit.com

NB: in allegato, per maggiori informazioni, presentiamo articolo del dr. Sergio Ricci www.studioriccinonprofit.com tratto da "Avvenire" Supplemento Il Consulente degli Enti Non Commerciali 28 gennaio 2015.

http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/26.01.2015_10_1.pdf